

AIMAG S.p.A.

Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 Mirandola (MO)

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2
SPAZZATRICI STRADALI ASPIRANTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO NEL TERRITORIO
DEI COMUNI IN GESTIONE AD AIMAG S.P.A. E CONTESTUALE
RITIRO DI N. 1 SPAZZATRICE STRADALE USATA DI PROPRIETA’
AIMAG S.P.A.**

CODICE CIG: B979055DA5

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____

TRA

AIMAG S.p.A., con sede in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38, codice fiscale e reg. imp. MO n. 00664670361, cap. soc. int. vers. Euro 78.027.681,00, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Gianluca Valentini, nato a Forlì il 09.11.1971, in virtù dei poteri conferiti con delibera del CDA del 09.05.2024, agli effetti del presente contratto denominata AIMAG,

E

L'impresa....., con sede inVian....,
codice fiscale e Partita Iva rappresentata dal Sig.....,
nato a....., il....., agli effetti del presente contratto
denominata Impresa,

Premesso che

- AIMAG S.P.A. ha la necessità di affidare la fornitura di N. 2 spazzatrici stradali aspiranti da adibire al servizio di spazzamento

stradale meccanizzato nel territorio dei comuni in gestione ad AIMAG S.P.A. e contestuale ritiro di n. 1 spazzatrice stradale usata di proprietà AIMAG S.P.A.

- l'estratto del bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data

- con il citato bando di gara si è indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di N. 2 spazzatrici stradali aspiranti da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nel territorio dei comuni in gestione ad AIMAG S.P.A. e contestuale ritiro di n. 1 spazzatrice stradale usata di proprietà AIMAG S.P.A., per un importo complessivo di euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) IVA esclusa.

- che le offerte dovevano pervenire entro il alle ore 12,00 del giorno con tutte le avvertenze contenute nel bando di gara;

- che in data, a seguito dei lavori della commissione di gara, è stata valutata la migliore offerta, avendo ottenuto un punteggio complessivo di, quella presentata da

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

AIMAG S.P.A. conferisce in appalto all'impresa che ne accetta l'esecuzione, la fornitura di N. 2 spazzatrici stradali aspiranti da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nel territorio dei comuni in gestione ad AIMAG S.P.A. e contestuale ritiro di n. 1 spazzatrice stradale usata di proprietà AIMAG S.P.A.

Il servizio verrà svolto alle condizioni risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a quelle di seguito articolate.

ART. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per l'appalto in oggetto ammonta alla complessiva somma, di Euro(Dicesi Euro.....).

I pagamenti sono quelli previsti dall'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3 - Divieto di tratte e cessioni di credito

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che AIMAG non accetterà nè tratte nè cessioni di credito e/o pagamenti diretti a favore di terzi su tutti i pagamenti inerenti e conseguenti il presente appalto.

ART. 4 - Parti integranti del contratto

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) Il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) L'offerta dell'impresa;
- c) Il Bando e il Disciplinare di gara;

ART. 5 - Esecuzione della fornitura

L'appaltatore dà atto di avere preso conoscenza e di obbligarsi al puntuale adempimento di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto in merito agli oneri posti a suo carico ed all'organizzazione e modalità di esecuzione della fornitura.

ART. 6 - Obblighi dell'appaltatore

1. L'Impresa si obbliga all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutti i patti e le condizioni espresse nella documentazione di cui al precedente art. 4;

- b) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- c) di tutte le direttive che la Direzione impartirà nel corso dell'esecuzione delle forniture;
- d) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, applicabili al presente appalto e che l'appaltatore si è impegnato ad applicare ai sensi dell'art.11 del Dlgs 36/2023 obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- e) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.

2. L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 1 lett. d) ed e), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione, dell'importo corrispondente all'inadempimento, sul primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

4. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad Aimag , ne può pretendere il risarcimento dei danni.

5. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione pari all'importo dell'inadempienza accertata sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Aimag, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, Aimag darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detrarrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo. Per tutto quanto non espressamente riportato, si riporta a quanto previsto dal Capitolato, nelle pagine 62 e seguenti.

ART. 7 – Subappalto

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato.

L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico.

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte di AIMAG .

Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa riferimento all'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto

.

ART. 8 - Responsabilità dell'impresa

L'impresa dovrà adottare, nell'espletamento della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e/o danneggiamenti ricadrà, pertanto, sull'impresa che ne risponderà in sede civile e penale restandone sollevata AIMAG nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

L'Impresa risponde direttamente dei danni arrecati alle persone o alle cose nel corso della esecuzione della fornitura, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, compenso o indennizzo a carico di AIMAG.

ART. 9 – Durata e penali

La consegna dovrà avvenire entro i termini sanciti dall'art 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori saranno applicate le penali di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 10 –Risoluzione

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte di AIMAG e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni, qualora ricorrano le condizioni indicate art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 11 - Termini e comminatorie

I termini e le comminatorie del presente contratto, del Capitolato Speciale e delle leggi vigenti in materia, operano di pieno diritto, senza che AIMAG abbia l'obbligo di costituire in mora l'Impresa.

ART. 12 - Cauzione

Si dà atto che l'Impresa ha prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, cauzione definitiva la quale verrà restituita a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 117 del dlgs 36/2023 l'impresa ha stipulato idonea fideiussione con polizza n. emessa in data..... da..... ed a favore di AIMAG Spa agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario in dipendenza della esecuzione dell'appalto.

ART. 13 – Responsabilità amministrativa

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 s.m.i., nonché di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice Etico e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da

Aimag S.p.A. ai sensi del citato decreto.

Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni dell'Impegno Etico di gruppo visionabile sul link istituzionale di Aimag e sul portale fornitori e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aimag S.p.A. ai sensi del citato decreto.

2. Il Fornitore dichiara, altresì, di impegnarsi ad operare nel rispetto delle disposizioni richiamate al precedente comma e, in particolare, di quelle poste a salvaguardia dell'ambiente.

3. La violazione dei documenti sopra richiamati è considerata inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determinerà la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Aimag S.p.A.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c., su comunicazione di Aimag S.p.A in caso di commissione di un reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con Aimag S.p.A o con le Società del Gruppo, accertato con sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione ad Aimag S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 14 - Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 e relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al D.P.R. 26.4.86 n. 131, trattandosi di forniture soggette ad IVA.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative al presente contratto e successive, nonché quelle relative a bolli e copie.

ART.15 - Foro competente

Per le eventuali controversie, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena.

ART. 16- Rinvio a leggi e a regolamenti

Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale d'Appalto, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 17 - Tutela dei dati personali

(1) I dati personali di persone fisiche che AIMAG SpA e l'impresa si comunicheranno nell'esecuzione del presente Contratto saranno tutelati secondo le disposizioni contenute nella presente clausola.

(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente clausola: a) i termini "dati personali", "trattamento", "responsabile del trattamento", "soggetto autorizzato al trattamento", "interessato", "comunicazione", "diffusione" hanno la stessa accezione agli stessi attribuita nel Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; b) per "Dati Personali di AIMAG SpA" si intendono i dati personali di persone fisiche comunicati da AIMAG SpA all'impresa per l'esecuzione del presente Contratto, e ogni ulteriore dato personale di cui l'impresa verrà a conoscenza mediante trattamento, operato in esecuzione del presente contratto, delle informazioni fornite da AIMAG SpA.

(3) l'impresa si obbliga a trattare i Dati Personali forniti da AIMAG SpA unicamente per l'espletamento dei lavori oggetto del presente Contratto,

nella misura necessaria e sufficiente all'esecuzione del Contratto medesimo.

(4) L'impresa si obbliga a mantenere strettamente riservati, a non comunicare a terzi e a non diffondere i Dati Personali di AIMAG SpA se non previa autorizzazione scritta di AIMAG SpA, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali. Tutti gli obblighi relativi alla riservatezza dei Dati Personali di AIMAG SpA dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del presente Contratto.

(5) Nell'esecuzione del presente contratto l'impresa si obbliga a porre in essere le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento UE 2016/679 nonché le misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza dei Dati Personali di AIMAG SpA, al fine di evitare: (I) modifica, distruzione non autorizzata, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (II) perdita, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (III) accesso, trattamento non autorizzato, accidentale o intenzionale, ai Dati Personali di AIMAG SpA; (IV) comunicazione a terzi, diffusione non autorizzata, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (V) qualsiasi altra forma illecita di trattamento di Dati Personali di AIMAG SpA.

(6) L'impresa si obbliga a non riprodurre, copiare, duplicare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i Dati Personali di AIMAG SpA salvo che nella misura strettamente necessaria all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

(7) Al termine del Contratto, qualunque ne sia il motivo, l'impresa dovrà, fatti salvi gli obblighi di legge: (I) cessare ogni trattamento dei Dati

Personali di AIMAG SpA; (II) restituire ad AIMAG SpA tutti i Dati Personali di AIMAG SpA e le relative copie e riproduzioni, salvo diversa indicazione scritta di AIMAG SpA.

(8) L'impresa si impegna ad informare prontamente AIMAG SpA qualora per qualsiasi ragione non possa ottemperare alle disposizioni contenute nella presente clausola; in tal caso AIMAG SpA ha facoltà di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto.

(9) AIMAG SpA, senza pregiudicare l'autonomia dell'impresa nello svolgimento dell'incarico assegnatogli, si riserva il diritto di chiedere in ogni momento all'impresa medesima di dimostrare l'osservanza degli obblighi contrattuali e di legge riguardanti la sicurezza nei trattamenti di Dati Personali di AIMAG SpA.

(10) La mancata osservanza da parte dell'impresa degli obblighi indicati nella presente clausola sarà considerata violazione sostanziale del Contratto.

(11) AIMAG SpA tratterà i dati personali di persone fisiche forniti dall'impresa per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati nell'informativa, resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 art. 13, riportata in calce al presente documento.

(12) AIMAG SpA ed l'impresa dichiarano che tutti i dati personali tra loro reciprocamente comunicati in esecuzione del presente Contratto saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Per AIMAG S.p.A.
Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)

Per
Il Legale Rappresentante
(Sig.....)

Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma del Codice Civile,
l'Impresa approva specificatamente le clausole contrattuali riportate agli
articoli 3 (Divieto di tratte e cessioni) – 4 (Parti integranti del contratto) –
8 (Responsabilità dell'appaltatore) – 9 (Durata e penali) – 10
(Risoluzione) - 11 (Termini e comminatorie)- 12 (cauzione) – 13
(Responsabilità amministrativa) - 14 (Spese contrattuali) - 15 (Foro
competente) – 16 (Rinvio a leggi e regolamenti) del presente contratto.

Per
Il Legale Rappresentante
(.....)